GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Martedì, 7 agosto 1923** — **Numero 185**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1628.
Servizio di prova del personale ferroviario nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;
Sentito il Commissario straordinario delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A deroga dell'art. 68 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con decreto-legge Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, il servizio di prova per tutti gli agenti mutilati od invalidi della guerra ha la durata di un anno.

Le assenze per malattia effettuate da tali agenti durante il periodo di prova non danno luogo a proroga della nomina a stabile quando il numero delle giornate di effettiva presenza in servizio, nel suddetto periodo, non sia inferiore a 180. In caso diverso la nomina a stabile potrà competere solo al compimento del 180° giorno di servizio computato come sopra e dopo soddisfatte, in ogni caso, le altre condizioni stabilite in materia dal regolamento del personale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 16. — GISCI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1629.
Modificazioni di tariffe pel trasporti ferroviari sulle linee Palermo-Corleone e Corleone-S. Carlo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 novembre 1922, n. 1519, concernente i riscatti delle ferrovie Palermo-Corleone e Corleone-S. Carlo;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 12 novembre 1921, numero 1585, concernente le linee esercitate dallo Stato con condizioni e tariffe particolari;
Visto l'art. 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;
Viste le tariffe e condizioni pei trasporti sulle ferrovie dello Stato;
Udito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli delle finanze e dell'industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle linee di Palermo-Corleone e Corleone-S. Carlo sono estese le nuove condizioni e tariffe pel trasporto delle cose approvate con R. decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1585, e quelle vigenti sulle altre linee dello Stato pel trasporto dei viaggiatori, le une e le altre con la riduzione del 25 per cento di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 23 febbraio 1911, numero 426, e secondo le norme di cui agli articoli medesimi.

Art. 2.

Il presente decreto avrà esecuzione dalla data che sarà stabilita dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, ma non oltre i due mesi dalla data della sua pubblicazione

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 17. — GISCI.

R. DECRETO-LEGGE 22 luglio 1923, n. 1631.
Disciplina delle prestazioni del personale delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sull'applicazione delle otto ore di lavoro;
Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Disposizioni in base alle quali sono da regolarsi le prestazioni del personale dipendente dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

1. La durata media del lavoro non deve superare le otto ore giornaliere o le 48 settimanali.

2. Si computa come durata del lavoro:

a) il tempo impiegato per eseguire un lavoro comandato, qualunque ne sia la natura;

b) due terzi del tempo durante il quale è richiesta all'agente la presenza in servizio per semplice attesa o custodia.

3. Non si computa agli effetti della durata del lavoro:

a) la durata delle interruzioni, uguali o superiori ad un'ora, durante le quali sia consentito all'agente di allontanarsi dal posto di lavoro;

b) il tempo impiegato per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro o ritornare;

c) il tempo impiegato per recarsi fuori residenza a prendere lavoro o per ritornare a lavoro compiuto.

Art. 2.

1. In ciascun periodo di 24 ore l'orario di servizio sarà distribuito in modo da lasciare normalmente un riposo continuato non inferiore a 9 ore.

2. La durata di tale riposo può essere ridotta ad 8 ore nell'effettuazione del cambio turno o dopo un servizio particolarmente leggero. La differenza fra le 8 e le 9 ore di riposo sarà compensata prima o dopo il riposo ridotto, ovvero con le opportune interruzioni nell'orario di servizio

3. La durata dell'orario di servizio, comprendente il lavoro e la semplice presenza, non deve superare, fra due riposi continuati, le 12 ore.

4. Quando il servizio è disimpegnato a turno da più agenti, la durata del lavoro potrà raggiungere, fra due riposi continuati, le 12 ore, purchè il maggior lavoro resti compensato da minor lavoro prima o dopo la deroga.

5. Sulla durata dell'orario di servizio non è ammessa alcuna tolleranza.

Art. 3.

1. Agli agenti è accordato un riposo settimanale la cui durata sarà di regola di 24 ore oltre il riposo continuato di cui all'articolo precedente. Tale riposo potrà ridursi fino ad un minimo di 30 ore quando coincida col cambio turno

2. Compatibilmente colle esigenze di servizio i riposi settimanali sono preferibilmente concessi in domenica.

3. Durante il riposo settimanale gli agenti possono assentarsi dalla residenza, salvo nel caso in cui sia prescritta la reperibilità in residenza.

4. I riposi settimanali cadenti in periodo di assenza (congedo, malattia, ecc.) s'intendono da questa assorbiti.

Art. 4.

1. Quando il servizio è coperto mediante due o più orari alternati a turno fra i vari agenti, questi non devono di regola essere destinati al servizio notturno per più di sei notti consecutive.

2. Si considera notturno il servizio effettuato in tutto od in parte fra le ore zero e le cinque.

Art. 5.

1. Per il personale interessato nella circolazione dei treni gli orari e turni di servizio sono stabiliti in base alle ore di orario dei treni stessi.

2. Una copia degli orari e turni di servizio sarà, di regola prima della loro attivazione, affissa in luogo opportuno perchè gli agenti interessati ne possano prendere conoscenza.

II. — DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 6.

Personale di macchina e di scorta ai treni.

(*Macchinisti, fuochisti, assistenti treni elettrici, conduttori capi, conduttori principali, conduttori e frenatori in servizio ai treni*).

1. La durata del lavoro fra due riposi normali non deve di regola superare le 10 ore; tale limite è ridotto a 9 ore per il personale di macchina addetto ai treni direttissimi, diretti, accelerati ed assimilati.

2. Nella durata del lavoro è compreso anche:

a) il tempo durante il quale il personale sosta fra l'arrivo (reale in caso di ritardo) con un treno e la partenza con lo stesso od altro treno, quando la sosta sia compresa fra due viaggi di servizio e non sia superiore a 2 ore per il personale di macchina ed a 90 minuti per quello di scorta ai treni;

b) due terzi del tempo impiegato, senza prestare servizio, per recarsi coi treni, in viaggi comandati, da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto;

c) metà del tempo impiegato nella riserva o disponibilità fuori residenza.

3. La durata minima del riposo normale sarà di:

14 ore (15 per il personale di macchina) in residenza riducibili a 12 ore quando sia preceduto da un lavoro non superiore a 6 ore (5 per il personale di macchina);

8 ore fuori residenza, riducibili a 7 purchè la riduzione sia compensata prima o dopo la deroga e preferibilmente in residenza.

4. Fra due riposi normali successivi non devono intercedere più di 12 ore comprendenti il lavoro, i brevi riposi in esso intercalati ed i periodi di riserva e disponibilità per l'intera loro durata. Tale limite può essere elevato fino a 14 ore quando il lavoro in esso compreso non superi le 8 ore, ovvero sia interrotto da un riposo non inferiore a 4 ore.

5. La durata del riposo settimanale del personale di cui al presente articolo non dovrà essere inferiore a 36 ore.

6. Il tempo impiegato nei viaggi fuori servizio per rientrare in residenza a fruire del riposo normale o settimanale non viene considerato agli effetti dei punti 1 e 4 precedenti.

7. Le notti di lavoro, in un periodo di 7 giorni consecutivi, non devono essere più di 4.

Art. 7.

Personale della linea.

1. La durata dell'orario di servizio degli agenti addetti alle squadre di manutenzione è stabilita in relazione alle stagioni ed alle località fra un minimo di ore 7 e mezzo ed un massimo di 10.

2. Il riposo settimanale sarà di regola fruito, dagli agenti di cui il comma precedente, in domenica, nel qual giorno farà servizio un solo cantoniere, e metà di ogni squadra dovrà rendersi reperibile in residenza.

3. Quando il servizio di sorveglianza è in parte coperto a mezzo di guardabarriere donne, queste non fanno servizio notturno, il quale resta affidato esclusivamente al personale maschile.

Art. 8.

Personale delle officine di grande riparazione.

1. La durata dell'orario è di regola divisa in due periodi da un'interruzione non minore di 2 ore. Per condizioni locali, l'interruzione potrà eccezionalmente essere ridotta a mezz'ora per la refezione da consumarsi senza uscire dall'officina.

2. L'officina è di regola chiusa ed il personale è libero per l'intera giornata nelle domeniche.

Art. 9.

Personale del ruolo degli uffici.

1. Per il personale di grado gerarchicamente non inferiore al 12 (esclusi i capi uscieri e gli uscieri) la durata giornaliera dell'orario è di 7 ore, di regola diviso in due periodi da un'interruzione non minore di 2 ore, eccezionalmente riducibili, per speciali condizioni di località o di lavoro, a non meno di mezz'ora.

2. Il personale è libero per l'intera giornata in tutte le domeniche. Nelle altre giornate dichiarate festive agli effetti civili, presterà servizio, a turno, metà del personale per metà dell'orario. Potrà anche essere lasciato libero per la metà dell'orario di servizio in altre ricorrenze festive da stabilirsi dal direttore generale.

III. — DEROGHE.

Art. 10.

1. Per circostanze eccezionali o necessità di servizio potranno essere richieste al personale prestazioni eccedenti i limiti stabiliti, ma queste dovranno essere compensate da minor lavoro prima o dopo la deroga, ovvero retribuite secondo le disposizioni vigenti.

2. E' obbligo dei dirigenti interessati di provvedere, appena possibile, alla sostituzione di quegli agenti che, in conseguenza del suddetto maggior lavoro, avessero diminuito il riposo stabilito dai precedenti articoli.

3. In nessun caso il personale può invocare il prolungamento delle sue prestazioni per abbandonare il servizio.

4. Per esigenze di servizio o per difficoltà nella compilazione degli orari e turni, il riposo settimanale potrà essere spostato di uno o due giorni.

5. Nei periodi di forte lavoro o per altre circostanze eccezionali, i riposi settimanali del personale, escluso quello di macchina e dei treni di cui all'art. 6 possono essere anticipati o differiti per non più di un mese. In tal caso i detti riposi possono essere raggruppati in numero non superiore a due la cui durata complessiva deve essere uguale alla durata del primo aumentata di 24 ore.

6. Il riposo settimanale, che di regola è fruito in residenza, potrà essere concesso fuori residenza agli agenti in missione continuativa in località notevolmente lontana dalla residenza.

IV. — NORME D'APPLICAZIONE E RECLAMI.

Art. 11.

1. Le norme particolari per l'applicazione del presente decreto saranno approvate dal direttore generale.

2. Le osservazioni ed i reclami che gli agenti intendessero fare sugli orari e turni di servizio saranno rivolti, in via gerarchica, al rispettivo capo della sezione dell'esercizio o dell'officina o dell'ispettorato per gli approvvigionamenti ed il sanitario; o dell'ufficio, che, presili in esame, farà conoscere agli interessati la propria decisione

3. Contro tale decisione gli agenti possono ricorrere al capo servizio, se addetti alla sede centrale dei servizi, ed al

comitato d'esercizio negli altri casi. I capi servizio ed i comitati d'esercizio decidono in via definitiva, e contro tale decisione non è ammesso ulteriore reclamo.

Art. 12.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti entreranno in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato, restando contemporaneamente abrogato il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 912 ed ogni altra contraria disposizione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 19. — GISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1923, n. 1635.

Proroga, fino al 30 giugno 1924, dei provvedimenti concernenti il miglioramento economico del clero e la sistemazione finanziaria del Fondo per il culto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i decreti-legge 19 settembre 1921, n. 1283 e 2 febbraio 1922, n. 164, riguardanti il miglioramento economico del clero e la sistemazione finanziaria del Fondo per il culto negli esercizi 1920-21 e 1921-22;

Veduto il decreto-legge 15 novembre 1922, n. 1521 di proroga per l'esercizio 1922-23;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Gurdasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I decreti-legge 19 settembre 1921, n. 1283 e 2 febbraio 1922, n. 164, concernenti il miglioramento economico del clero e la sistemazione finanziaria del Fondo per il culto, sono prorogati, a tutti gli effetti, fino al 30 giugno 1924, fermo restando il contributo annuo del Tesoro in 38 milioni.

Art. 2.

Potranno essere stabilite con decreto Reale ulteriori norme di applicazione ed esecuzione dei provvedimenti in favore del clero, a chiarimento, in aggiunta od anche in deroga di precedenti disposizioni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei Conti con riserva, addì 3 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 23. — GISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1923, n. 1636.

Proroga a tutto l'esercizio finanziario 1922-23 dei decreti-legge 19 settembre 1921, n. 1283 e 2 febbraio 1922, n. 164, riguardanti il miglioramento economico del clero e la sistemazione finanziaria del Fondo per il culto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i decreti-legge 19 settembre 1921, n. 1283 e 2 febbraio 1922, n. 164, riguardanti il miglioramento economico del clero e la sistemazione finanziaria del Fondo per il culto, negli esercizi 1920-21 e 1921-22;

Veduto il decreto-legge 15 novembre 1922, n. 1521, di proroga per l'esercizio 1922-23;

Ritenuto che con tale provvedimento s'intese di prorogare, a tutti gli effetti, i decreti-legge 19 settembre 1921 e 2 febbraio 1922 fino al 30 giugno 1923;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I decreti-legge 19 settembre 1921, n. 1283 e 2 febbraio 1922, n. 164 si devono intendere prorogati a tutto l'esercizio 1922-1923, per ogni effetto, compreso quello della sistemazione finanziaria del Fondo per il culto, fermo restando il contributo del Tesoro in 38 milioni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti con riserva, addì 3 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 24. — GISCI.

REGIO DECRETO 17 giugno 1923, n. 1646.

Sistemazione del personale salariato delle nuove provincie, passato alla dipendenza di stabilimenti militari del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri, Segretari di Stato per la guerra e per la marina, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I servi di marina dell'arsenale militare marittimo di Pola in servizio alla pubblicazione del presente decreto saranno inscritti tra gli operai permanenti dello stesso arsenale, con effetto dal 3 novembre 1918.

Art. 2.

All'articolo 8 del R. decreto-legge 12 novembre 1921, numero 1603, è sostituito il seguente con effetto dal 6 dicembre 1921:

« Il presente decreto e tutte le leggi precedenti relative alle pensioni degli operai della Guerra e della Marina sono applicabili anche agli operai già dipendenti dall'ex Governo austro-ungarico e che siano passati o passino, previo acquisto della cittadinanza italiana, alla dipendenza di stabilimenti militari del Regno.

I servizi da essi prestati in qualità di provvisori sono utili agli effetti di pensione nei soli casi contemplati dalle leggi austro-ungariche.

Gli operai tutti di cui nel presente articolo possono optare pel trattamento di pensione in base alle leggi austro-ungariche; sono però rese prive di qualsiasi effetto tutte le disposizioni dei cessati ordinamenti riguardanti la valutazione delle campagne di guerra per il personale che abbia ad esse partecipato con le forze armate austro ungariche ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — A. DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 34. — GISCI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 3 agosto 1923.

	Media		Media
Parigi	133 55	Belgio	107 10
Londra	105 73	Olanda	9 14
Svizzera	412 90	Pesos oro	17 50
Spagna	327 50	Pesos carta	7 72
Berlino	0 00217	New York	23 12
Vienna	0 032	Oro	446 11
Praga	68 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	76 94
	3.50 % » (1902)	70 375
	3.00 % lordo	49 33
	5.00 % netto	86 84

MINISTERO DELLE FINANZE
Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione. (Elenco N. 5).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
5 % vecchio	1241455	45 —	Rossini Assunta fu Demetrio, moglie di Luigi Mancini, domiciliato ad Arezzo.	Rossini Regina-Assunta fu Demetrio, moglie, ecc., come contro.
3,50 %	447037	35 —	Lerda Gaudenzio fu Giuseppe, domiciliato a Dronero (Cuneo).	Lerda Giovanni-Pietro-Gaudenzio, ecc., come contro.
5 %	260031	1350 —	Trombetti Giuseppina di Matteo, nubile, domiciliata a Monteleone di Puglia, con usufrutto vitalizio a Trombetti Matteo fu Luciano, domiciliato a Monteleone di Puglia.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Trombetti Pier Matteo, ecc., come contro.
Obbligazioni ferroviarie 3 %	2530	75 —	Neri Clelia fu Filippo, moglie di Antoniotti Riccardo fu Giuseppe, domiciliata a Torino.	Neri Lama-Fanny-Giacinta-Angela-Clelia detta Clelia fu Filippo, ecc., come contro.
	2531	75 —		
	2532	75 —		
	11363	75 —		
	30411	30 —		
	30412	2850 —		
	31601	150 —		
Consol. 5 %	316240	300 —	Mottola Lucia fu Giuseppe, moglie di Capozzi Francesco, domiciliata a S. Giorgio la Montagna (Benevento).	Mottola Luisa fu Giuseppe, ecc., come contro.
3.50 %	799946	210 —	Erto Egidia di Antonio, nubile, domiciliata a Castellammare di Stabia (Napoli).	Erto Egilda di Antonio, nubile, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 agosto 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 2).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	793263	1557 50	Massazza Isolyne fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Avanzini Rosa fu Napoleone, ved. di Massazza Pietro, dom in Credera (Cremona); con usufrutto vitalizio a Gallotti Amalia di Antonio, moglie legalmente separata di Mazzadi Antonio di Catterino, dom. in Milano.	Massazza Isalina o Isolyne fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Avanzini Rosa fu Napoleone, ved di Massazza Pietro, dom. in Credera (Cremona); con usufrutto vitalizio a Gallotti Amalia furono Ambrogio e Gatti Clotilde, moglie legalmente separata di Mazzadi Antonio di Cattarino, dom. a Milano.
»	793265	1148 —	Massazza Elda fu Pietro, moglie di Ferretti Lando, dom in Milano; con usufrutto vitalizio a Gallotti Amalia di Antonio, ecc., come la precedente.	Massazza Elda fu Pietro, moglie di Ferretti Lando, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Gallotti Amalia furono Ambrogio, ecc. come la precedente.
»	793266	1148 —	Massazza Felicita fu Pietro, moglie di Visentini Isnardo, dom. in Varese (Como); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Massazza Felicita fu Pietro, moglie di Visentini Isnardo, dom. in Varese (Como); con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	793264	1148 —	Massazza Delfa fu Pietro, moglie di Fusar-Poli Ambrogio, dom. in Credera (Cremona); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Massazza Delfa fu Pietro, moglie di Fusar-Poli Ambrogio, dom. in Credera (Cremona); con usufrutto vitalizio come la precedente.
Cons. 5 %	197348	600 —	Sallier de La Tour Giuseppe fu Carlo, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Ferraris Giuseppina fu Luigi, nubile, dom a Torino.	Sallier de La Tour Giuseppe fu Carlo, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Ferrari Giuseppina fu Luigi, nubile, dom. a Torino.
3.50 %	412424	101 50	Simonetti Ida, Emanuele e Vera di Fortunato, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dai coniugi Lavarello Armida fu Gaetano e Simonetti Fortunato fu Emanuele, dom. a Camogli (Genova); con usufrutto a Lavarello Armida fu Gaetano, moglie di Simonetti Fortunato.	Simonetti Ida, Emanuele e Vera di Agostino-Fortunato, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dai coniugi Lavarello Maria-Armida fu Gaetano e Simonetti Agostino-Fortunato fu Emanuele, dom. a Camogli (Genova) e figli nascituri da Lavarello Antonietta fu Gaetano: con usufrutto a Lavarello Maria-Armida fu Gaetano, moglie di Simonetti Agostino-Fortunato
» »	539757 464269	35 — 35 —	Camusso Emma fu Arcangelo, nubile, dom. a Torino.	Camusso Carolina-Eugenia detta anche Emma fu Arcangelo, nubile, dom. a Torino.
»	181075	420 —	Viazzoli Giovannina fu Pietro, minore, sotto la curatela del marito Negroni Giuseppe, dom. a Binasco (Milano).	Viazzoli Matilde-Petronilla-Giovanna fu Pietro, ecc , come contro.
»	646045	437 50	Ponti Cesare fu Cesare, dom. in Milano; con usufrutto vitalizio a Balbo Giuseppina fu Domenico, ved. di Bovari Giuseppe Antonio, dom. a Torino.	Intestata come contro e vincolata come contro ved. di Boario Giuseppe, ecc., come contro.
P. N. 5 %	31477	150 —	Fighera Giuseppina di Giovambattista, moglie di Giuseppe Cirnigliaro, dom. a Vittoria (Siracusa)	Fichera Giuseppina di Giovambattista, moglie, ecc., come contro.
»	30409	150 —	Pellegrino Elvira di Alfonso, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Sansevero (Foggia).	Pellegrino Elvira di Michele-Alfonso, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 luglio 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	20301	Prato Domenico di Angelo, dom. a New York . . L.	1000 —
3.50 %	760083	Parrocchia di Santa Maria di Portosalvo in Cannitello (Reggio Calabria) . . . . »	21 —
Consolidato 5 %	135605	Intestata come la precedente . . . . »	15 —
Id.	256257	Cesario Luigia-Carmela-Filomena fu Paolo, moglie di Palamara Rocco, dom. in Cannitello (Reggio Calabria) . . . »	65 —
3.50 %	171996	Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo di Ontagnano, frazione di Gonars (Udine), amministrata dalla propria Fabbriceria . . . . »	829.50
Id.	458047	Laino Gregorio di Luigi, dom. ad Orsomarso (Cosenza) . . . »	35 —
Id.	471981	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
Id.	612044	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
Id.	639504	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
Id.	702868	Pomati Caterina di Giuseppe, nubile, dom. a Vercelli (Novara), vincolata . . . . »	21 —
Id.	746624	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	115.50
Id.	683573 Certificato di nuda proprietà e d'usufrutto	Per la proprietà: Marchisio Giacinto Marino di Giovanni Battista Giuseppe-Marino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Brozolo (Torino) e prole nascitura da Cafasso Fanny fu Antonio, moglie di Marchisio Giovanni-Battista-Giuseppe-Marino . . . . »	406 —
		Per l'usufrutto: Cafasso Fanny fu Antonio, moglie di Marchisio Giovanni-Battista-Giuseppe-Marino.	
Id.	295670 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Curti Michele fu Francesco, dom. a Rosasco »	105 —
		Per la proprietà: Curti Franceschina di Michele, moglie di Zorzoli Ettore di Pietro, dom. in Sali Vercellese (Novara).	
Consolidato 5 %	22951 Polizza combattenti	Sannino Filippo di Luigi, dom. a Resina (Napoli) . . . . »	20 —
P. N. 5 %	9146	Fierimonte Giuseppe di Luigi, dom. a Lucera (Foggia) . . »	150 —
Id.	9147	Terce Carmelina di Enrico, moglie di Fierimonte Giuseppe, dom. in Lucera (Foggia) . . . . »	50 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	723875	Navoni Giuseppe, minore, sotto la tutela legale della madre Navoni Giovanna, nubile, dom. a Cunico Monferrato (Alessandria) . . . . L.	210 —
Consolidato 5 %	12160 Polizza combattenti	Olivari Giovanni di Edoardo, dom. a Saluzzo (Cuneo) . »	20 —
Id.	30042 Polizza combattenti	Tosti Saturno di Felice, dom. a Cerete (Bergamo) . . »	20 —
3.50 % (1902)	8969	Congrega del SS.mo Rosario di Monteparano (Lecce) . »	3.50
Id.	4300 Assegno provv.	Intestata come la precedente . . . . »	1.17
3.50 %	697796	Bernabei Vittorio e Pietro Giuseppe fu Sabatino, minori, sotto la patria potestà della madre Di Marco Maria Concetta fu Giuseppe, ved. di Bernabei Sabatino, domiciliati a Borgetto (Palermo) . . . . »	122.50
Id.	697797 Certificato di proprietà e d'usufrutto	Per la proprietà: intestata come la precedente . » Per l'usufrutto: Di Marco Maria Concetta fu Giuseppe, ved. di Bernabei Sabatino, dom. a Borgetto (Palermo).	38.50
Consolidato 5 % (Vecchio)	315637 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Barone Nicola fu Vincenzo, dom. in Napoli » Per l'usufrutto: Barone Vincenzo di Nicola ed è vincolata altresì per patrimonio sacro dell'usufruttuario vita durante.	215 —
3.50 %	756709	Galanti Olga di Eufemio, nubile, dom. in Milano . »	70 —
Id.	756708	Galanti Olimpia di Eufemio, nubile, dom. a Milano . »	70 —
Consolidato 5 %	16956 Polizza combattenti	Russo Cosimo di Giuseppe, dom. a Trepuzzi (Lecce) . »	20 —
Id.	57400	Zanghi Antonino fu Giovan Battista, dom. in Siracusa . »	530 —

Roma, 31 maggio 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti gli art. 100, 139 e seguenti del regolamento generale approvato con R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'industria, il commercio ed il lavoro è aperto il concorso, per titoli e per esami, al posto di direttore della R. scuola popolare operaia per arti e mestieri di Gardone Val Trompia, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia e del disegno professionale e della direzione delle officine della scuola.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso gli insegnanti titolari stabili degli istituti e delle scuole industriali e di tirocinio e popolari operaie per arti e mestieri che abbiano i requisiti richiesti.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da lire 2, debbono pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita:

b) tutti quei titoli, lavori e pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse;

c) l'elenco, in carta libera, completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmati dal canditato.

Art. 3.

Le prove di esame, salvo il disposto di cui all'art. 150 del regolamento generale, avranno luogo a Roma in data da comunicare all'interessato con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia se il condidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 5.

Il direttore prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni.

Art. 6.

Lo stipendio del direttore predetto, è stabilito in L. 9,400 annue oltre i supplementi di stipendio previsti dal decreto Reale 3 aprile 1921, n. 591, e l'indennità caroviveri.
Nominato stabile il predetto direttore continuerà a percepire tale stipendio, con diritto a quattro aumenti quadriennali, di cui 2 di L. 900 e 2 di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 800 ciascuno ed uno quadriennale, per merito, di L. 600 annue.

Art. 7.

Per la procedura degli esami e per quanto non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, 16 luglio 1923.

Il Ministro: TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti gli art. 100, 139 e seguenti del regolamento generale approvato con R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185;
Sulla proposta dell'ispettore generale dell'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'industria, il commercio ed il lavoro è aperto il concorso, per titoli e per esami, al posto di direttore della Regia scuola industriale di Savona, con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie tecniche applicate (tecnologia, meccanica, macchine) ed elettrotecnica e della direzione delle officine della scuola.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso gli insegnanti titolari stabili degli istituti e delle scuole industriali che abbiano i requisiti richiesti.
Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Atto di nascita;
2. Tutti quei titoli o lavori e pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse;
3. L'elenco, in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmati dai candidati.

Art. 3.

Le prove di esame, salvo il disposto dell'art. 150 del regolamento generale, avranno luogo a Roma, in data da comunicare agli interessati con lettera raccomandata.
La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.
L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 5.

Il direttore prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni.
In caso favorevole sarà nominato stabile.

Art. 6.

Lo stipendio del direttore prescelto, è stabilito in L. 10,000 annue oltre i supplementi di stipendio previsti dal decreto Reale 3 aprile 1921, n. 591 e l'indennità caroviveri.
Nominato stabile il predetto direttore continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di cui due di L. 900 e due di L. 800, due quinquennali di L. 800 ciascuno ed un ultimo quadriennale, per merito, di L. 600 annue.

Art. 7.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, 10 luglio 1923.

Il Ministro: TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti gli articoli 100, 139 e seguenti del Regolamento generale approvato con R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185;
Sulla proposta dell'Ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro è aperto il concorso, per titoli e per esami, al posto di direttore della Regia scuola artistica industriale di Lecce (2° grado) con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie artistiche applicate (decorazione pittorica e disegno di figura, disegno di ornato e professionale, proiezioni e geometrico e plastica) e della direzione dei laboratori della scuola.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso gli insegnanti titolari stabili degli istituti e delle scuole industriali che abbiano i requisiti richiesti.
Le domande di ammissione al detto concorso, su carta da bollo da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) atto di nascita e tutti quei titoli, lavori e pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse; nonchè un elenco in carta libera completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmati dal candidato.

Art. 3.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.
L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 4.

Il direttore prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole è nominato stabile.

Art. 5.

Lo stipendio del direttore predetto è stabilito in L. 10,000 annue oltre i supplementi di stipendio previsti dal decreto Reale 3 aprile 1921, n. 591, ed oltre l'indennità di caroviveri.
Nominato stabile il predetto direttore continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di cui due di L. 900 e due di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L 800 ciascuno ed un ultimo quadriennale, per merito, di L. 600 annue.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito nel presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, 1° luglio 1923.

Il Ministro: TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto Reale 18 giugno 1922, n. 1185, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Sulla proposta dell'Ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola industriale di Ferrara, sono aperti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, alle seguenti cattedre:

a) meccanica generale e macchine, con l'obbligo del disegno relativo e delle relative esercitazioni;

b) fisica ed elettrotecnica con l'obbligo del disegno relativo;

c) matematica e nozioni di contabilità.

Art. 2.

Le domande di ammissione a detti concorsi, su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre amministrazioni.

Art. 3.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci di impedire l'adempimento dei doveri o di diminuire il prestigio dell'insegnante rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

e) titoli di studio: cattedra di meccanica e macchine e fisica, chimica ed elettrotecnica; diploma originale o copia autentica di laurea di ingegnere industriale.

Cattedra di matematica: diploma originale o copia autentica di laura in matematica o in ingegneria;

f) cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

g) elenco in carta libera completo ed in doppio esemplare di tutti i titoli, documenti e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere b) c) e d), debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residente nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 18 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b) e c) il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse come pure le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituto di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali devono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra e medaglie al valore.

Art. 7.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati seguento sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Gli insegnanti prescelti saranno nominati titolari per un periodo di due anni, durante i quali saranno sottoposti a due ispezioni.

In caso favorevole sono nominati stabili ed allora avranno l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli istituti di previdenza (art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale inscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 7700 oltre l'indennità caroviveri e l'indennità di gabinetto di L. 500 annue. come per legge.

Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali dei quali due di L. 900 e due di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 800 ciascuno, ed un ultimo quadriennale, per merito, di L. 600 raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 13,300.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, 10 luglio 1923.

Il Ministro: TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto Reale 18 giugno 1922, n. 1185, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale:

Sulla proposta dell'Ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola industriale di Verona è aperto il concorso, per titoli e per esami, alla cattedra di meccanica, macchine e disegno relativo.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del concorrente e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i titoli ed i documenti presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

2° Certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

3° Certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della provincia;

4° Certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° Diploma originale o copia autentica di laura di ingegnere industriale;

6° Cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

7° Elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli, e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nei nn. 2, 3 e 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei candidati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2 e 3 il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituto dell'istruzione media o normale o primaria, deve essere legalizzato dal Provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

In tale giudizio la Commissione terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare, riportando ferite in guerra o medaglia al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole è nominato stabile, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la direzione generale degli istituti di previdenza (art 3 della convenzione 25 agosto 1917, stipulata tra il Ministero del tesoro e l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 7700 oltre l'indennità caroviveri.

Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di cui due di L. 900 e due di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 800 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito di L. 600, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 13,300.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento.

Roma, 10 luglio 1923.

Il Ministro: TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto Reale 18 giugno 1922, n. 1185, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Sulla proposta dell'Ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola popolare operaia « Contessa Tornielli Bellini » di Novara, sono aperti i seguenti concorsi, per titoli e per esami:

a) disegno di ornato, geometrico e proiezioni;

b) plastica per le sezioni maschile e femminile.

Art. 2.

Le domande di ammissione ai concorsi su carta bollata da L. 2, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data, apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione cognome e nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i titoli ed i documenti presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

2° Certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

3° Certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della provincia;

4° Certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci di impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto:

5° Diploma di abilitazione all'insegnamento artistico industriale o diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie;

6° Cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

7° Elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nei nn. 2, 3 e 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei candidati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2 e 3 il personale delle scuole industriali, dipendenti dal Ministero dell'industria e commercio ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominato tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituto di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali devono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio d'amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo di tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

In tale giudizio terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare, riportando ferite in guerra e medaglie al valore.

Art. 7.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Gli insegnanti prescelti saranno nominati titolari per un periodo di due anni durante i quali saranno sottoposti a due ispezioni. In caso favorevole sono nominati stabili ed allora avranno l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la direzione generale degli istituti di previdenza (art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è stabilito in L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di lire 5900 oltre l'indennità caro viveri.

Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di cui 3 di L. 800 e 1 di L. 700, due quinquennali di L. 700 ciascuno ed un ultimo quadriennale, per merito, di L. 600 raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 11,000.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel sopracitato regolamento.

Roma, 10 luglio 1923.

Il Ministro: TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto che il concorso interno per il posto di direttore nella Regia scuola di tirocinio di Sassari è andato deserto;

Visti gli art. 100 e 139 del regolamento generale sull'istruzione industriale, approvato con R decreto 18 giugno 1922, n. 1185;

Sulla proposta dell'Ispettore generale dell'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola di tirocinio per arti edili e fabbrili in Sassari è aperto il concorso, per titoli e per esami, al posto di direttore, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia e del disegno professionale e della direzione delle officine della scuola.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 2, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intenda che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i titoli ed i documenti presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

2° Certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

3° Certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il canditato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della provincia.

4° Certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto; La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve

5° Diploma originale o copia autentica di laurea di ingegnere;

6° Cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

7° Elenco in carta libera completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nei nn. 2, 3 e 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono neccessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare documenti di cui ai nn. 2 e 3 il personale delle scuole industriali, dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio ed i funzionari dello Stato nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituto dell'istruzione media o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciata dalla segretera di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

In tale giudizio terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui e stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Il direttore prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole è nominato stabile, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la direzione generale degli istituti di previdenza (art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 10,000 oltre i supplementi di stipendio previsti dall'art. 1 del decreto Reale 3 aprile 1921, n. 591, e l'indennità caroviveri Nominato ordinario continuerà a percepire lo stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di cui 2 di lire 900 e 2 di L. 800, due quinquennali di L. 800 ciascuno ed un ultimo quadriennale, per merito, di L. 600.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento.

Roma, 10 giugno 1923.

Il Ministro: TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto Reale 18 giugno 1922, n. 1185, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Sulla proposta dell'Ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola popolare operaia di Modena, sono aperti i seguenti concorsi per titoli e per esami:

a) cattedra di italiano, storia e geografia, diritti e doveri;
b) cattedra di aritmetica, geometria e contabilità;
c) cattedra di disegno nella sezione maschile;
d) cattedra di disegno nella sezione femminile;
e) capo d'arte per il ferro;
f) maestra per il laboratorio di cucito, taglio e ricamo.

Art. 2.

Le domande di ammissione ai concorsi su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre amministrazioni.

Art. 3.

Le domande, una per ciascuna cattedra o posto, devono indicare con precisione cognome e nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i titoli ed i documenti presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

2° Certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

3° Certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della provincia;

4° Certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quello del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

5° Titoli di studio richiesti:

a) per la cattedra di cultura come titolo minimo: *Diploma di maestro elementare;*

b) per la cattedra di disegno: *Diploma di abilitazione all'insegnamento artistico-industriale o diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole tecniche o normali;*

c) per il capo d'arte e maestra di laboratorio: *Diploma di scuola professionale o titoli di esercizio professionale riconosciuti equipollenti al detto diploma.*

6° Cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

7° Elenco in carta libera completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nei nn. 2, 3 e 4, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2 e 3 il personale delle scuole industriali, dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Modena.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

In tale giudizio terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra e medaglie al valore.

Art. 7.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria, ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante e il capo laboratorio prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni.

In caso favorevole sarà nominato stabile, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 9.

Gli stipendi sono stabiliti come appresso:

a) personale insegnante: L. 5900 annue oltre caroviveri. In caso di nomina a stabile ha diritto a percepire quattro aumenti quadriennali di cui tre di L 800 ed uno di L 700, due quinquennali di L. 700 ciascuno ed uno quadriennale per merito di L. 600;

b) maestro d'arte: stipendio L. 6000 oltre caroviveri. In caso di nomina a stabile, sette aumenti quadriennali di L. 700 ciascuno;

c) maestra di laboratorio: stipendio L. 5500 annue oltre caroviveri. In caso di nomina a stabile, diritto a sette aumenti quadriennali di L. 700 ciascuno.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, 10 luglio 1923.

Il Ministro: TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto Reale 18 giugno 1922, n. 1185, che approva il Regolamento generale per l'istruzione industriale;

Sulla proposta dell'Ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola industriale di Ascoli Piceno è aperto il concorso per titoli e per esami alla cattedra di fisica, chimica, elettrotecnica e relative esercitazioni.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso su carta bollata da L. 2, corredata dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intenda che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati ed i titoli.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

2° Certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

3° Certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della provincia;

4° Certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

5° Diploma originale o copia autentica di laurea di ingegnere o altri titoli di esercizio professionale, che dalla Giunta del Consiglio superiore siano ritenuti equipollenti al titolo di studio richiesto;

6° Cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

7° Elenco in carta libera completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nei nn. 2, 3 e 4, devono essere di data non anteriore a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2 e 3 il personale delle scuole industriali dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato e la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

In tale giudizio terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare, riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole è nominato stabile, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale inscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero dell'industria e commercio.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 7700 oltre l'indennità caroviveri.

Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di cui due di L. 900 e due di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 800 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito di L. 600.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, 16 luglio 1923.

Il Ministro: TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il regolamento generale sull'istruzione professionale approvato con R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Preso la R. scuola industriale di Livorno sono aperti, per titoli e per esami, i concorsi ai posti:

a) capo officina elettricista;

b) capo officina per le macchine utensili.

Lo stipendio iniziale è di L. 6500 oltre l'indennità caroviveri.

Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a sette aumenti quadriennali di L. 700 ciascuno raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 11,400.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverrano al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale e con le firme legalmente autenticate:

a) atto di nascita;

b) certificato di immunità penale;

c) certificato di moralità;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante;

e) cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa.

Le notizie contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere comprovate dai relativi documenti.

f) l'elenco, in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati indicati nelle lettere *b*, *c* e *d*, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b* e *c*, il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo alla R. scuola industriale di Pisa, in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Comissione giudicatrice, la loro fotografia regolarmente antenticata.

Art. 4.

I posti saranno conferiti ai classificati primi nella graduatoria ed in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 5.

I capi officina prescelti saranno nominati titolari per un periodo di due anni durante i quali saranno sottoposti a due ispezioni. In caso favorevole saranno nominati stabili ed allora avranno l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro, l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, 14 luglio 1923.

Il Ministro: TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il Regio decreto 18 giugno 1922, n. 1185 che approva il regolamento generale dell'istruzione industriale;
Sulla proposta dell'Ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Foggia, sono aperti i concorsi per titoli e per esami alle seguenti cattedre:
1° Meccanica e disegno relativo;
2° Macchine e disegno relativo;
3° Lingua inglese e francese.

Art. 2.

Le domande di ammissione ai detti concorsi su carta bollata di L. 2 devono pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre amministrazioni.

Art. 3.

Le domande debbono indicare con precisione cognome e nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;
2° Certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;
3° Certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della provincia;
4° Certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.
La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;
5° Il titolo di studio richiesto, per essere ammesso ai vari concorsi e che deve essere prodotto in originale o in copia autenticata dal notaio è il seguente:
a) per la cattedra di meccanica e disegno: diploma di ingegnere;
b) per la cattedra di macchine e disegno: diploma di ingegnere;
c) per la cattedra di lingua francese ed inglese: diploma di abilitazione all'insegnamento di 1° grado almeno per una delle due lingue e per l'altra, titoli di esercizio professionale attestandone la conoscenza e ritenuti sufficienti dalla Giunta del Consiglio superiore;
6° Cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;
7° Elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.
I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nei nn. 2, 3 e 4, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2 e 3 il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore dal direttore dell'istituto; quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso, per mezzo di lettera raccomandata, del giorno in cui cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero se sono già in servizio dello Stato, la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito, e non mai alla pari, in base alla media dei voti riportati da ciascun candidato.
In tale giudizio terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria, ed in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.
L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Gli insegnanti prescelti saranno nominati titolari per un periodo di due anni durante i quali saranno sottoposti a due ispezioni. In caso favorevole sono nominati stabili ed allora avranno l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita preso la Direzione generale degli istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione 15 agosto 1917, stipulata tra il Ministero del tesoro e l'aministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).
Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 8300 oltre l'indennità caroviveri. Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a 4 aumenti quedriennali di cui due di L. 900 e due di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 800 ciascuno ed uno quadriennale per merito di L. 600.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal precedente bando saranno oservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, 10 luglio 1923.

Il Ministro: TEOFILO ROSSI.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.